



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 88/2019

“Effettuazione movimenti M/p IFA III dal pontile in concessione ad Alkion Terminals alla banchina principale in concessione a Reefer Terminal”

Il Capo del Circondario Marittimo,

- VISTA la propria Autorizzazione n. 152/2019 rilasciata in data 21/05/2019 alla ATEC srl, e gli atti ivi richiamati;
- VISTA l'Ordinanza n° 58/2019 in data 17/05/2019, rubricata “Lavori di realizzazione della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure ed interventi manutentivi presso la Testata del pontile di scarico in concessione alla Soc. Alkion Terminals”;
- RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;
- VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che, a partire dal 23/05/2019 e sino al tramonto del 07/06/2019, il Motopontone IFA III effettuerà delle movimentazioni partendo dal pontile in concessione alla Soc. Alkion Terminals fino ad arrivare presso la banchina principale in concessione alla Soc. Reefer Terminal, per i lavori di cui all'Ordinanza sopracitata, come rappresentato nell'allegato elaborato grafico.

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni

Dal 23/05/2019 e sino al tramonto del 07/06/2019, tutte le unità in transito in prossimità della zona di cui al “RENDE NOTO”, come rappresentato nell'allegato elaborato grafico, devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza di sicurezza dal mezzo nautico impiegato nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – Deroghe

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- il mezzo nautico della ditta operante;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità, di cui ai precedenti punti a), c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.


Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona.

Savona, 21/05/2019

p. IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI t.a.  
IL COMANDANTE IN II  
C.F. (CP) Alessio MORELLI



Pubblicato in data \_\_\_\_\_  
 mediante inserimento nel sito  
 istituzionale della Capitaneria di porto  
 di Savona